

Roma, 29 ottobre 2019

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza 230, 10126 Torino

A mezzo posta certificata

PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

OSSERVAZIONI SU

"Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020"

Spettabile Autorità,

negli scorsi anni le scriventi Associazioni hanno costantemente partecipato alle consultazioni effettuate dall'Autorità negli ambiti di interesse con spirito collaborativo e costruttivo. Con tali propositi si forniscono di seguito puntuali riscontri ai quesiti posti da codesta Autorità in ordine a quanto prospettato circa le modalità di determinazione del contributo che verrà richiesto per l'anno 2020 agli operatori economici per il funzionamento delle proprie attività e competenze.

1) Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo.

Quesito n. 1.1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

Quesito n. 1.2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'individuazione dei soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

Quesito n. 1.3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri di determinazione e alla quantificazione del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

Con riferimento al primo quesito si è del parere che l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo attraverso la prospettata elencazione degli ambiti di rispettiva operatività non consenta di individuare con l'opportuno grado di certezza gli operatori economici che, sebbene presenti negli ambiti elencati, non sono da considerare assoggettati all'onere contributivo in quanto non interessati dal concreto esercizio di competenze attribuite all'Autorità o dal compimento di attività previste dalla legge nel rispettivo mercato di competenza. Si ritiene, infatti, che i principi ai quali la Corte costituzionale ha condizionato la legittimità dell'assoggettamento delle imprese al contributo richiesto dall'Autorità permangano validi e vadano pienamente osservati anche nel nuovo quadro normativo introdotto ex articolo 16, comma

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
E
Protocollo N. 0013704/2019 del 29/10/2019

1, lett. a-ter), del D.L. n. 109/2018 e s.m.i.. Ciò implica che il contributo possa essere legittimamente richiesto esclusivamente agli operatori economici nei cui confronti l’Autorità abbia “concretamente esercitato le proprie funzioni istituzionali”. Crediamo quindi che l’adozione di atti meramente preparatori non possa rientrare nella fattispecie considerata dalla Consulta e confidiamo che codesta Autorità, attenendosi ai principi enucleati dalla Corte, assoggetti al contributo solo le attività economiche concretamente regolate – si auspica secondo un criterio di proporzionalità - e non anche coloro che beneficiano della regolazione, aspetto questo sottolineato peraltro in alcuni degli ordini del giorno approvati in Parlamento proprio in sede di conversione del D.L. n. 109/2018.

2) Misura del contributo

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l’individuazione del fatturato rilevante.

Si ritiene che la definizione dell’aliquota contributiva e del fatturato rilevante per i soggetti tenuti al contributo debba attenersi a principi di ragionevolezza e proporzionalità tali da garantire l’equità e la sostenibilità del contributo richiesto e la correlazione dello stesso all’entità ed alla rilevanza dell’attività regolatoria posta in essere, nonché ai “vantaggi di sistema” riconducibili al concreto esercizio delle competenze regolatorie dell’Autorità nel settore/mercato di riferimento. In quest’ottica, e con riferimento ai comparti rappresentati del trasporto pubblico regionale e locale, e del trasporto di passeggeri su strada mediante autobus, si ritiene priva di adeguate motivazioni e comunque insostenibile l’ipotesi di un ulteriore incremento dell’aliquota contributiva, ipotesi che codesta Autorità sembra prospettare laddove afferma che la determinazione della misura dell’aliquota del contributo potrà essere effettuata a seguito della stima puntuale del fabbisogno per le spese di funzionamento indicata nel bilancio di previsione per l’anno 2020. Per analoghe ragioni, con riferimento al prospettato mantenimento di un’aliquota unica per tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo, si è del parere che sia maggiormente rispondente al principio di equità una differenziazione delle aliquote contributive per i soggetti appartenenti ai diversi settori regolati in base a principi di sostenibilità coerenti con le caratteristiche economico-finanziarie di ciascun settore e di proporzionalità in funzione delle competenze istituzionali attribuite ed in concreto espletate dall’Autorità.

Quanto agli ulteriori aspetti su cui l’Autorità chiede osservazioni, fermo restando la conferma delle proposte già avanzate dalle scriventi nelle precedenti consultazioni, si esprime piena condivisione circa lo scomputo dal fatturato rilevante dei contributi in conto impianti o investimenti, dei ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo in caso di unico contratto di trasporto, dei ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto, nonché dei ricavi conseguiti per attività svolte all’estero. Si ribadisce anzi l’opportunità di escludere dal fatturato rilevante tutti i contributi pubblici in conto esercizio eventualmente ricevuti dalle imprese, nonché l’esigenza di stabilire modalità operative inequivoche e semplicemente applicabili che consentano alle imprese operanti nel trasporto passeggeri su strada assoggettate al contributo di scomputare dal fatturato rilevante la quota afferente alle tratte di servizio svolte in territorio estero, secondo meccanismi analoghi a quelli previsti per la determinazione del contributo richiesto alle imprese di trasporto aereo e basati sulla rilevanza ai fini IVA in Italia della prestazione di trasporto resa (ex D.P.R. n. 633/1972).

3) Esenzione dal contributo

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all'Autorità.

Codesta Autorità prospetta un'ulteriore riduzione dell'importo contributivo minimo al di sotto del quale il versamento del contributo non è dovuto, importo già in precedenza abbassato a 3.000 euro nell'ultimo triennio rispetto al valore di 6.000 euro previsto per gli anni 2015 e 2016. A riguardo si evidenzia che l'abbassamento ulteriore della soglia di esenzione avrebbe l'effetto di estendere la platea di soggetti tenuti al versamento ad imprese con fatturati molto ridotti. Tale proposta dell'Autorità si ritiene non condivisibile in assenza di una contestuale differenziazione delle aliquote contributive che garantisca l'equità e la sostenibilità del contributo richiesto ai soggetti in concreto regolati e la proporzionalità del contributo stesso alle ridotte competenze regolatorie dell'Autorità nei settori liberalizzati o, comunque, a bassa necessità di regolazione. Si auspica, pertanto, nel mantenimento della soglia di esenzione di 3.000 euro.

Si condivide la proposta di mantenere l'esenzione dalla contribuzione per le società poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2019 e si ritiene che, essendo estremamente limitati i casi di liquidazione volontaria non connessi a stati di crisi d'impresa, possano essere esentate dalla contribuzione anche le società poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali a partire dal 1° gennaio 2020.

7) Dati da comunicare all'Autorità ai fini del versamento del contributo

Quesito n. 7: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.

Per le ragioni già illustrate non si condivide l'ampliamento della platea dei soggetti obbligati a quelli con un fatturato rilevante inferiore ai cinque milioni di euro e si raccomanda di mantenere tale soglia nell'ambito anche del sistema di dichiarazione dei dati anagrafici ed economici attraverso il modello telematico utilizzato per la dichiarazione contributiva dei precedenti anni.

Con riferimento ai **quesiti sub 4), 5) e 6)** concernenti il trasporto aereo, il trasporto via mare e gli interporti non si esprimono osservazioni specifiche.